



**COMUNE di
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DEL GIOCO LECITO**

**ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.**

- ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
- ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME
- ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI
- ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DEI LOCALI DEDICATI
- ART. 8 - ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO
- ART. 9 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI
- ART. 10 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS
- ART. 11 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
- ART. 13 - VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
- b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse al gioco d'azzardo;
- c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
- e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dell'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune di Castiglione della Pescaia e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;

- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- f) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- h) l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico";
- l) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- m) l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- n) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n.111;
- o) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;
- p) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- q) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- r) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", come successivamente modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e la Legge Regionale 23 gennaio 2018 n.4;
- s) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- t) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);
- u) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57;
- v) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei

punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
z) ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS.

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente.

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AMMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate.

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito.

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offra scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato "gestore"), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 57/2013, come successivamente sostituito e modificato, comprendono le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti
- b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti.

Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311.

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico.

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo senza sospensione del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
- la sostituzione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del r. d. 773/1931,

con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti ed in particolare l'art. 1 c. 943 della L. 208/2015. E' ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al punto precedente.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;
 - b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
 - c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la vigilanza e le sanzioni.
2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:
 - gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
 - gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
 - gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
 - gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
 - le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
 - i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 4/2018, è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, dei luoghi sensibili di seguito elencati:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'art. 4 c. 2 della L.R. n. 32/2002;
- b) luoghi di culto;
- c) centri socio-ricreativi e sportivi;
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
- e) istituti di credito e sportelli bancomat;
- f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Per "percorso pedonale più breve" deve intendersi, quello che i pedoni devono compiere senza servirsi obbligatoriamente degli attraversamenti pedonali e dei sotto-sovrappassaggi. Inoltre nella suddetta misurazione si terrà conto del solo ingresso principale e non di altri ulteriori eventuali accessi ai luoghi sensibili. Ai fini di quanto stabilito al primo punto, per nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito s'intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto al primo punto:

- i) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- ii) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2. Ai fini dell'operatività della lettera c) del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali;
- c) le attività socio-ricreative e sportive risultano in essere da almeno 12 mesi.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, come modificato dall'articolo 4, della L.R. 4/2018, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, assimilabili a quelli indicati all'art. 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come successivamente sostituito e modificato, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- Parco giochi di via Roma, Parco Giochi di Piazza Garibaldi, Parco Giochi di Piazza Ponte Giorgini, Parco Giochi di viale Tirreno, Parco Giochi di via del Romitorio (ex lavatoi pubblici) della frazione di Buriano, Parco Giochi di via del Pggiolo (ex scuole elementari) della Frazione di Tirli, Parco giochi di piazza Vetluna della frazione di Vetulonia, e la biblioteca pubblica di piazza Garibaldi, quali luoghi di costante aggregazione sociale e di

sosta prolungata;

- Uffici Postali
- Ambulatori medici e centri di primo soccorso
- Discoteche

4. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro.

5. Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale, nel centro storico del capoluogo, corrispondente alla zona territoriale omogenea A di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968 (di cui all'allegata planimetria denominata Tav. 1), non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.

6. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;
- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor/gazebo seppur debitamente autorizzati;
- nelle aree demaniali gestite dal comune.

7. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro e ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della Legge Regionale Toscana 28/2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici;
- d) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);
- e) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;
- f) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

- g) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;
 - h) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
 - i) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;
 - l) possesso degli standard di parcheggio, come individuati all'articolo 7
2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.

ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DEI LOCALI DEDICATI

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore ad mq 250.
2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.
3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.
4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui ne sia consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.
5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

ART. 8 - ATTIVITA' DEGLI SPAZI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dall'articolo 3 del presente regolamento, sono soggetti come art. 86 TULPS a istanza di autorizzazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.
2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, inoltrata esclusivamente con posta elettronica certificata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;

- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
- e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011 (come richiamato all'art. 1, comma 1, lettera "p", del presente regolamento);
- f) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;
- g) planimetria 1:100, da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- i) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- l) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- m) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato;
- n) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- o) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- p) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie lorda superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzioni incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 1 ed è trasmessa a cura dell'ufficio SUAP ai VV.FF.

4. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti, è soggetto a preventiva SCIA, da trasmettere al SUAP, unitamente a dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento della medesima attività.

5. Le modifiche non previste dal precedente comma 1 e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- b) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- c) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 9 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:
 - a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
 - b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
 - c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
 - d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.
2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "e", del presente regolamento) e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "o", del presente regolamento).
3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 lettera "a" e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 che sia già in possesso di art. 86 del TULPS.
4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta a istanza di autorizzazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.
5. L'istanza di cui al comma 4, da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente con posta elettronica certificata, deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati dell'impresa;
 - c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera "p", del presente Regolamento);
 - e) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati "a volume zero";
 - f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
 - g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell'installazione dei nulla osta per distribuzione e messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
 - h) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio

dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

- a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento;
- b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del presente regolamento.

7. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.

8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

ART. 10 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della licenza di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. 57/2013 e nel presente regolamento.

2. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- b) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- c) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- d) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 11 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate ai sensi dell'articolo 42 della L. R. 28/2005 devono essere esercitate in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco. A tal fine, le sedi delle rispettive attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo ed il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione.

2. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 48 della L.R. 28/2005, previa presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
- b) l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
- b) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- c) l'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e si trovi collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;

- d) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- e) la superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. E' vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità di prodotti di gioco pubblico nell'ambito del territorio comunale, qualora in violazione delle norme previste dall'articolo 5 della L.R. 57/2013 e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del Decreto Legge 158/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 189/2012.
2. Nell'ambito dei divieti di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri scommesse.
3. E' vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.
4. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.
5. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.
6. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.
7. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.
8. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.
10. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:
 - a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o dell'autorizzazione rilasciata dal Comune;
 - b) della tabella dei giochi proibiti;
 - c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
 - d) degli orari di esercizio del gioco;
 - e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita.

11. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

12. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

ART. 13 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL).

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n° 689, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, e comunque tutte le violazioni previste dalle normative di settore, sono da considerarsi di particolare gravità e comporteranno, all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione ex articolo 18 della stessa Legge 689/81, l'applicazione della sanzione pecuniaria non inferiore al quadruplo dell'importo minimo stabilito dalle norme di riferimento e, in ogni caso, entro i limiti dell'importo massimo.

4. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/1981 e la Legge Regionale Toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

5. In caso di reiterate violazioni (almeno due nel medesimo anno solare), delle norme del presente regolamento, anche se si è già provveduto al pagamento in misura ridotta della prima sanzione, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'attività della sala giochi autorizzata ai sensi dell'art. 86 TULPS ovvero al funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 10 c. 6 del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS. dell'attività di gioco per due giorni.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del consiglio comunale e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogate tutte le norme comunali previgenti qualora in contrasto.